

DECRETO FISCALE 119/2018 E LA LEGGE DI BILANCIO 2019: PACE FISCALE

Dr. Duilio Liburdi / Dr. Marco Valenti



LE IPOTESI PREVISTE

- 1 DEFINIZIONE PVC.
- 2 DEFINIZIONE ACCERTAMENTI.
- 3 ROTTAMAZIONE CARTELLE.
- 4 STRALCIO MINI CARTELLE.
- 5 DEFINIZIONE AGEVOLATA RISORSE PROPRIE UE.
- 6 DEFINIZIONE LITI FISCALI.
- 7 SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
- 8 DEFINIZIONE IMPOSTE DI CONSUMO.
- 9 IRREGOLARITÀ FORMALI.



CRONOPROGRAMMA

PVC	31.5.2019
ACCERTAMENTI	SCADUTO
ROTTAMAZIONE CARTELLE	30.4.2019 domanda - 31.7.2019 pagamento
STRALCIO MINI CARTELLE	31.12.2018
RISORSE PROPRIE UE	30.4.2019 domanda - 30.9.2019 pagamento
DEFINIZIONE LITI FISCALI	31.5.2019 domanda e pagamento
ASSOCIAZIONI SPORTIVE	Tempistica ordinaria
IMPOSTE DI CONSUMO	30.4.2019 domanda - 60 gg da richiesta
IRREGOLARITÀ FORMALI	Pagamento 31.5.2019 - 31.3.2020



LE NOVITÀ

Conversione DL 119/2018 (legge n. 136/2018)

- ✓ Abolita la dichiarazione integrativa.
- ✓ Introdotta la sanatoria per le irregolarità formali.
- ✓ Introdotti sconti più sostanziosi nella chiusura delle liti.
- ✓ Rimangono inalterati i termini per accedere alle sanatorie.

Legge di bilancio (legge n. 145/2018)

- ✓ **Saldo e stralcio** dei ruoli per i contribuenti in difficoltà economica.



DEFINIZIONE PVC - ART. 1 DEL DL 119/2018

Quali PVC	Quelli consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018) per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La definizione deve essere integrale. Problema degli accertamenti successivi “ridotti”
Come si definisce	Presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale (in attesa del decreto attuativo).
Le imposte	Imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto.
Termini	Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31.5.2019 in relazione ai periodi di imposta non scaduti tenendo conto del raddoppio dei termini articolo 12 dl n. 78 del 2009 .
Perdite	Nelle dichiarazioni non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.



DEFINIZIONE PVC - ART. 1 DEL DL 119/2018

Trasparenza	La dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
Sanzioni	Nessuna sanzione è dovuta (e nemmeno interessi).
Risorse UE	Sono dovuti gli interessi di mora dal 1.5.2016.
Perfezionamento	Pagamento in unica soluzione o della prima rata entro 31.5.2019. Entro 10 giorni presentazione dell'istanza.
Rateizzazione	Possibile in venti rate trimestrali. Entro l'ultimo giorno di ogni trimestre con interessi legali dal 1.6.2019.
Compensazione	Non è utilizzabile la compensazione.
Proroga accertamenti	Per i periodi di imposta fino al 31.12.2015 "oggetto dei PVC di cui al comma 1" i termini dell'accertamento sono prorogati di due anni, in deroga allo Statuto (art. 3 co. 1 della L. 212/2000).



DEFINIZIONE PVC – ATTUAZIONE DELLA NORMA

Indicazioni agenzia delle entrate	Provvedimento del 23 gennaio 2019
Concetto di definizione integrale	Secondo il provvedimento il concetto di definizione integrale riguarda le contestazioni relative allo stesso periodo di imposta. In altri termini, laddove il verbale contenesse contestazioni riferite a tre periodi di imposta, è consentita la definizione dei rilievi riferiti ad uno solo dei tre periodi. Questo fermo restando che la definizione deve essere integrale e non può riguardare, ad esempio, un solo settore impositivo
Proroga accertamenti	Chiarito che la proroga riguarda i periodi di imposta ancora accertabili alla data del 31 dicembre 2018



DEFINIZIONE PVC – ATTUAZIONE DELLA NORMA

Aspetti operativi	Si presenta la dichiarazione con il modello relativo al periodo di imposta per il quale si vuole procedere alla definizione
Modalità di compilazione	Nella dichiarazione integrativa sono evidenziati unicamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni contestate nel verbale. Si barra la casella “Correttiva nei termini”
Società trasparenti e soci	In questo caso le società forniscono ai soci gli elementi per procedere alla presentazione in via autonoma delle dichiarazioni integrative entro la data del 31 maggio 2019



DEFINIZIONE PVC – ATTUAZIONE DELLA NORMA

Atti successivi al 24 ottobre 2018	Il provvedimento chiarisce come : <ul style="list-style-type: none">-è irrilevante la notifica di un atto diverso dal PVC effettuata dopo il 24.10.2018;-ad esempio, la notifica di un accertamento impugnato consente comunque di definire il PVC;-Si assiste di fatto ad un cristallizzazione dell'atto originario
Modifiche tra PVC ed accertamenti	Caso 1) <p>Il successivo accertamento non recepisce tutti i rilievi contenuti nel PVC. Si ritiene possa essere effettuata la definizione sul residuo contenuto dell'accertamento che è riproduttivo del PVC</p> Caso 2) <p>L'accertamento contiene contestazioni non evidenziate come tali nel PVC. Si ritiene possa essere definito il PVC con la possibilità che l'eventuale controversia prosegua sul restante contenuto dell'accertamento</p>



DEFINIZIONE ACCERTAMENTI - ART. 2 DEL DL 119/2018 - **SCADUTO**

Cosa è definibile	Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
Quando si paga	Entro trenta giorni dal 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto (o, se più ampio, entro il termine per il ricorso). 23 NOVEMBRE.
Accertamenti con adesione	Quelli sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018) che non si sono ancora perfezionati con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata.
Accertamento con adesione	Entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018) versando le sole imposte definite 13 NOVEMBRE.



DEFINIZIONE ACCERTAMENTI - ART. 2 DEL DL 119/2018 - **SCADUTO**

Problematica	<p>Possono essersi verificati due casi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Notifica avviso di accertamento entro il 24 ottobre 2018 non corretto in relazione ad alcuni dati. In una prima ipotesi l'ufficio interviene a correggere i dati nell'avviso di accertamento mantenendo la data di notifica originaria consentendo dunque la definizione agevolata2) Ipotesi analoga a quella precedente ma con intervento correttivo e notifica di un nuovo accertamento in data successiva al 24 ottobre 2018. In questo caso tecnicamente la definizione agevolata non sarebbe stata possibile ma si ritiene possibile contestare il comportamento dell'ufficio in relazione alla possibilità di definizione per violazione delle disposizioni che regolano l'autotutela
---------------------	--



DEFINIZIONE RISORSE UE - ART. 5 DEL DL 119/2018

Risorse proprie	IVA all'importazione e dazi doganali.
Carichi	Affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2017.
Cosa non si paga	Sanzioni e, parzialmente, gli interessi di mora.
Interessi	Dal 1.5.2016 fino al 31.7.2019 sono dovuti gli interessi di mora previsti dalle norme UE e dal 1.8.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Pagamenti unico	Entro il 30.9.2019.
Rateizzazione	A partire dal 30.9.2019 in 10 rate (rate scadenti il 31 luglio e il 30 novembre). Interessi 2% annuo.
Comunicazioni	La riscossione comunica le posizioni ai debitori (31.5.2019).
Dichiarazione	Entro il 30.4.2019 si comunica la volontà di aderire con risposta entro il 30.6.2019.



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

Liti definibili	Ricorso in primo grado notificato alla controparte (non rileva costituzione) entro la data del 24.10.2018 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ed a condizione che alla data di presentazione della domanda non sia intervenuto un giudicato
Grado del giudizio	Contenziosi in qualsiasi grado di giudizio compresa la Cassazione, anche a seguito di rinvio.
Esclusioni	Contenziosi su risorse proprie della UE, IVA riscossa all'importazione e recupero aiuti di stato.
Come si chiude	Con il pagamento del valore della controversia (ex art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92).
Quando si paga	La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31.5.2019.
Rateizzazione	Rateizzazione per importi superiori a € 1.000,00. Massimo venti rate trimestrali (31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio). Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati da 1.6.2019.



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

Compensazioni	È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 9.7.1997 n. 241.
Assenza di importi	La definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda entro il 31.5.2019.
Quanto si paga	Ricorso iscritto nel primo grado pagamento del 90% del valore della controversia. Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate: ✓ 40% del valore in caso di soccombenza in primo grado; ✓ 15% del valore in caso di soccombenza in secondo grado.
Contenziosi solo sanzioni non collegate al tributo	✓ 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima pronuncia entro 24 ottobre; ✓ 40% negli altri casi.
La domanda	Entro il 31.5.2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione.



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

Importi già versati	Si scomputano gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la chiusura liti.
Sospensione giudizi	Il contribuente deve fare richiesta ed il processo è sospeso fino al 10.6.2019. Se entro tale data vi sarà il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.
Termini di impugnazione	Sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 31.7.2019.
Diniego alla chiusura	Deve esser notificato entro il 31.7.2020 ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

Estinzione del processo	L'estinzione interviene in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.
Coobbligati	La chiusura della lite se perfezionata da un coobbligato vale per tutti gli altri (inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente).
Altri enti	Gli enti territoriali entro il 31.3.2019 possono estendere la chiusura liti alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.



CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6

Risultati parziali	In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
Giudizi in Cassazione	Se il processo è in Cassazione e il contribuente ha vinto in tutti i gradi di giudizio precedenti si ha lo sconto pari al 95% delle imposte.



LITI PENDENTI : SINTESI

- a) Ricorso pendente senza costituzione in giudizio : 100%
- b) Ricorso pendente con costituzione in giudizio : 90%
- c) **Decisione CTP anteriore al 24.10.2019:**
 - Pro agenzia : 100%
 - Pro contribuente : 40%
- d) **Decisione CTR anteriore al 24.10.2019**
 - Pro agenzia 100%
 - Pro contribuente : 15%
- e) Pendenza in Cassazione **al 19.12.2019** con 2 sentenze favore contribuente : 5%
- f) Mix di importi nel caso di **soccombenza reciproca**. Ad esempio con pretesa originaria di 100.000,00 euro con soccombenza della parte in CTP per 75.000,00 la somma dovuta è di 85.000,00
- g) Sanzioni : 40% senza decisione e 15% in caso di decisione favorevole **anteriore al 24.10.2019**



LITI PENDENTI : PRIMI CHIARIMENTI ADE

- 1) La definizione delle liti pendenti non può riguardare le cartelle esattoriali notificate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del dpr n. 633 del 1972 in quanto sono atti meramente liquidatori e dunque di riscossione che non presuppongono la rettifica della dichiarazione
- 2) Gli atti di recupero dei crediti di imposta rientrano nella definizione
- 3) La definizione della lite da parte delle società trasparenti e delle società a ristretta base azionaria esplica effetti unicamente sulla posizione della società. Quindi, se sono stati notificati accertamenti nei confronti dei soci la lite riguarda quegli atti in via autonoma
- 4) Ai fini della definizione della lite con il pagamento del 90 per cento dell'importo della controversia è necessario che la costituzione in giudizio sia intervenuta entro il 24 ottobre 2018
- 5) Ai fini della pendenza in Corte di Cassazione è necessario che, in caso di sentenza sfavorevole all'ufficio, sia avvenuta la notifica di ricorso entro il 19.12.2018



LITI PENDENTI : PRIMI CHIARIMENTI ADE

- 6) Nell'ipotesi di Cassazione con rinvio la controversia può essere definita con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia stessa
- 7) Ai fini della definizione del valore della controversia non rilevano che non formano oggetto della materia del contendere
- 8) Ai fini della individuazione del termine per la sospensione del giudizio, non deve essere computato il periodo di sospensione feriale dei termini in aggiunta ai nove mesi previsti dalla legge
- 9) In caso di definizione della lite pendente, vengono meno le azioni cautelari ed esecutive eventualmente disposte



DEFINIZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETT. - ART. 7 DEL DL 119/2018

Soggetti	Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI alla data del 31.12.2017.
Con accertamenti	50% maggiore imposta accertata (IRES e IRAP). Dovuta tutta IVA. Sanzioni irrogate ridotte 5% + interessi.
Liti pendenti	40% valore lite - 5% di sanzioni e interessi pendente primo grado 10% valore lite - 5% di sanzioni e interessi se soccombente AF 50% valore lite - 10% di sanzioni e interessi se soccombente contrib.
Blocco definizione agevolata	Se ciascuna imposta accertata supera 30 mila euro per ciascun periodo d'imposta. In tal caso è possibile la definizione degli accertamenti e delle liti pendenti alle condizioni "ordinarie" (artt. 2 e 6).



DEFINIZIONE IMPOSTE DI CONSUMO - ART. 8 DEL DL 119/2018

Cos'è	Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (sigarette elettroniche).
Come si sana	Versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
Termini	Entro il 28.2.2019 l'Agenzia pubblica il modello per la definizione. Entro il 30.4.2019 il contribuente presenta il modello per la definizione. Entro 120 giorni l'Agenzia comunica l'importo dovuto. Entro 60 giorni il contribuente versa il dovuto.
Rateizzazione	È possibile il pagamento in forma rateale mensile, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.



IRREGOLARITÀ FORMALI - ART. 9 DEL DL 119/2018

Cosa si sana	Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018 (circ. 77/2001).
Come si sana	Versamento di una somma pari ad 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimozione delle irregolarità o omissioni.
Termini	Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro: ✓ il 31.5.2019; ✓ il 2.3.2020.



IRREGOLARITÀ FORMALI - ART. 9 DEL DL 119/2018

Esclusioni	<ul style="list-style-type: none">✓ Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;✓ l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;✓ irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi entro la data di entrata in vigore della conversione (18.12.2018).
Provvedimenti attuativi	In attesa di Provv. Direttore Agenzia delle Entrate.



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

Debiti agevolati	Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.
Cosa si paga	Capitale e interessi affidati alla riscossione, aggi e spese riscossione.
Cosa non si paga	Né sanzioni né interessi di mora.
Pagamenti unico	Entro il 31.7.2019
Rateizzazione	Diciotto rate consecutive massimo: 10% entro il 31.7 e 10% entro 30.11.2019. Il resto dilazionato in rate di pari importo che scadono 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2020. Si applicano gli interessi del 2% dal 1.8.2019
Comunicazioni	La riscossione comunica le posizioni ai debitori.
Dichiarazione	Entro il 30.4.2019 si comunica la volontà di aderire (MOD. DA - 2018) con risposta entro il 30.6.2019.



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

Pendenza di giudizi	Indicati nella dichiarazione con impegno a rinunciare agli stessi. Sospensione dei giudizi in corso.
Somme già versate	Possono scomputarsi solo quelle oggetto della rottamazione. Sono definitivamente acquisite e non rimborsabili.
Sospensione	Con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento.
Mancati pagamenti	La rottamazione decade e riprendono gli ordinari termini (i pagamenti parziali sono considerati acconti ed il debito non può essere rateizzato).
Precedenti rottamazioni	Prima rottamazione (193/2016): i decaduti rientrano nella <i>ter</i> Seconda rottamazione (148/2017): se hanno pagato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre rientrano nella <i>ter</i> . Situazione in corso di modifica normativa (D.L. SEMPLIFICAZIONI)



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

Procedure esecutive	<ul style="list-style-type: none">✓ È sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate;✓ è sufficiente il pagamento della prima rata per ottenere l'estinzione delle procedure esecutive iniziate prima dell'adesione alla definizione.
Qualifica di inadempiente	<p>La presentazione dell'istanza cancella la qualifica di "inadempiente" quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ erogazione di rimborsi di imposta senza attivazione della procedure di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/73;✓ si possono riscuotere i crediti verso P.A. ai fini dell'art. 48-bis del DPR 602/73;✓ una volta inviata la domanda, viene rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi.



STRALCIO AUTOMATICO MINI CARTELLE

ART. 4 DEL DL 119/2018

Limite di importo residuo al 24.10.2018	€ 1.000,00 comprensivi di capitale – interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni.
Carichi	Affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2010 (no risorse proprie tradizionali UE né IVA riscossa all'importazione).
Effetti	Annullamento automatico al 31.12.2018.
Calcolo dell'importo	Relazione tecnica: “previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro”. Si può intendere come previsione di una stralcio per ogni singolo carico inferiore a € 1.000,00 anche in presenza di un debito complessivo del contribuente maggiore.
Enti locali	Sono esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti creditori.



SALDO E STRALCIO RUOLI

Debiti agevolati	Persone fisiche con carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 (solo) da omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Contributi	Persone fisiche con carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (non def. se da accertamento).
Condizione	Grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Parametro di riferimento: Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE - sino a 20.000,00 euro
Cosa non si paga	Parte del capitale, sanzioni e interessi di mora (si pagano gli aggi e rimborso spese per le procedure esecutive e le notifiche).



SALDO E STRALCIO RUOLI

Saldo e stralcio	<ul style="list-style-type: none">✓ 16% del capitale e interessi affidati all'agente: ISEE non superiore a € 8.500,00;✓ 20% del capitale e interessi affidati all'agente: ISEE superiore a € 8.500,00 e non superiore a € 12.500,00;✓ 35% del capitale e interessi affidati all'agente: ISEE superiore a € 12.500,00 e sino a 20.000,00.
Liquidazione dei beni	In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e procedura di liquidazione ex art. 14-ter della L. 3/2012: <ul style="list-style-type: none">✓ saldo e stralcio al 10%.
Richiesta	Dichiarazione presentata entro il 30.4.2019. Modello SA_ST disponibile dal 7 gennaio 2019 sul sito ADE riscossione



SALDO E STRALCIO RUOLI

Versamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Unica soluzione 30.11.2019.✓ Rateale:<ul style="list-style-type: none">– 35% entro 30.11.2019.– 20% entro 31.3.2020.– 15% entro 31.7.2020.– 15% entro 31.3.2021.– 15% entro 31.7.2021.
Interessi	Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Comunicazione dell'agente	Entro il 31.10.2019 comunica l'ammontare dovuto e delle singole rate o l'eventuale difetto dei requisiti necessari per ottenere il saldo e stralcio.
Precedenti rottamazioni	Sono riammessi i decaduti dalla precedenti rottamazioni. Se vi sono debiti non riducibili vengono attribuiti direttamente alla rottamazione ex art. 3 dl 119



SALDO E STRALCIO RUOLI

I controlli	<p>Agente della Riscossione con Agenzia delle Entrate e G.d.F. verificano la veridicità dei dati dichiarati nell’ISEE “nei soli casi in cui sorgano dei fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi”.</p> <p>Entro 20 giorni il contribuente può presentare documentazione a suo favore.</p> <p>In caso di mancata presentazione gli importi sono riaffidati all’agente.</p>
--------------------	--



SALDO E STRALCIO RUOLI

Novità	<p>Emendamento dal dl 135/2018 sulle semplificazioni :</p> <p>Entrano nel saldo e stralcio anche i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione 1 e 2 entro il 7 dicembre 2018 a condizione che versino entro il 30.11.2019 il 30% e che completino il pagamento entro il 30.11.2021</p>
---------------	---



IL MIX DELLE SANATORIE CARTELLE

Rottamazione si dipana su tre ipotesi :

a) Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 :

1. Rottamazione ex articolo 3 dl 119/2018
2. Saldo e stralcio ex comma 184 e seguenti l. 145/2018

b) Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 laddove il carico non sia di importo residuo superiore a 1.000,00 euro comprensivo di imposte, interessi e sanzioni era stralciato automaticamente entro il 31 dicembre 2018

Le tre ipotesi possono verificarsi congiuntamente



IL MIX DELLE SANATORIE CARTELLE

Esempio :

Mario Rossi ha carichi complessivi affidati alla riscossione per 50.000,00 euro (capitale ed interessi) ed un ISEE di 18.000,00 di cui:

- a) 22.000,00 euro da liquidazione articolo 36 bis del DPR n. 600 del 1973;
- b) 2.000,00 euro divisi in quattro carichi affidati prima del 31.12.2010;
- c) 26.000,00 euro da affidamento derivante da accertamento esecutivo.

In questa ipotesi :

1. Sul carico di cui al punto a) saranno dovuti 7.700,00 (35% di 22.000,00)
2. Il carico b) viene stralciato
3. Il carico c) può essere rottamato con la rottamazione ter

L'importo complessivo dovuto è 33.700,00 con rateazione differenziata e con la presentazione di due domande diverse.

LA ROTTAMAZIONE-TER E I COLLEGAMENTI CON LE PRECEDENTI



NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, che ha disposto la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. "rottamazione-ter").
- ✓ Art. 4 del DL 23.10.2018 n. 119, che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (c.d. "stralcio delle mini cartelle").
- ✓ Mod. DA-2018 e relative istruzioni pubblicate il 6.11.2018.



RAPPORTI TRA LE ROTTAMAZIONI

Quadro ante conversione dl 135 del 2018:

1. Nessuna domanda precedente : presento la rottamazione ter
2. Domanda di rottamazione 1 non perfezionata : presento la rottamazione ter
3. Domanda rottamazione 1 respinta per mancato pagamento delle rate di piani di dilazioni in essere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016:
 - a) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e ho perfezionato la rottamazione, viene automaticamente dilazionato il debito residuo nella rottamazione ter senza domanda
 - b) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e non ho pagato le rate di rottamazione che scadevano fino ad ottobre 2018, dovevo sanare entro il 7.12.2018 altrimenti sono escluso dalla rottamazione ter
 - c) Se non ho pagato le rate entro il 31.7.2018: presento la rottamazione ter
4. Rottamazione 2 per i carichi 2017 con rate non pagate sino ad ottobre: **dovevo pagare entro il 7.12.2018** e posso entrare in rottamazione ter



RAPPORTI TRA LE ROTTAMAZIONI

Quadro dopo l'approvazione del dl n. 135 del 2018:

1. Nessuna domanda precedente : presento la rottamazione ter
2. Domanda di rottamazione 1 non perfezionata : presento la rottamazione ter
3. Domanda rottamazione 1 respinta per mancato pagamento delle rate di piani di dilazioni in essere per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016:
 - a) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e ho perfezionato la rottamazione, viene automaticamente dilazionato il debito residuo nella rottamazione ter senza domanda
 - b) Se ho pagato le rate entro il 31.7.2018 e non ho pagato le rate di rottamazione che scadevano fino ad ottobre 2018, **posso sanare pagando in dieci rate consecutive con scadenze dal 31.7.2019 al 30.11.2021, ovvero in unica soluzione entro il 31.7.2019**
4. Rottamazione 2 per i carichi 2017 non perfezionata : **idem punto 3b)**



ART. 3 DEL DL 119/2018

Esclusioni

Sono escluse dalla definizione:

- ✓ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015;
- ✓ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ✓ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ✓ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o ai premi dovuti agli enti previdenziali (es. sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie ecc.).

Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada** la definizione è possibile limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81 (in sostanza, quindi, le sanzioni rimangono dovute).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Benefici derivanti dalla sanatoria

- ✓ il beneficio principale consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73).
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73);
- ✓ rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione (art. 17 del DLgs. 112/99), calcolati però sugli importi da corrispondere a seguito della rottamazione-*ter*.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Effetti della presentazione della domanda

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Agenzia delle entrate ha confermato che dal momento di presentazione della domanda si bloccano le azioni quali ad esempi il pignoramento presso terzi ;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter (rimborsi) e 48-bis (blocco pagamenti P.A.) del DPR 602/73.



ART. 3 DEL DL 119/2018

DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi

- ✓ L'art. 3 del DL 119/2018 disciplina gli effetti della rottamazione in merito al rilascio del DURC e dei certificati di regolarità fiscale e dei rimborsi. Opera l'art. 54 del DL 50/2017 (inerente alle pregresse definizioni) secondo cui la presentazione della domanda entro il 30.4.2019 determina il rilascio del DURC e detto documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. Sempre per effetto del DL 50/2017 (art. 1-*quater*), la domanda dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l'erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l'ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato dovrebbe essere revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 472/97.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Versamenti

- ✓ I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione (entro il 31.7.2019) sia in forma rateale
- ✓ Il pagamento in forma rateale deve avvenire in un massimo di 18 rate consecutive :
 - a) 10% del carico entro il 31.7.2019
 - b) 10% del carico entro il 30.11.2019
 - c) Poi quattro rate all'anno di uguale importo che scadono il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2020.

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi:

- in misura pari al 2% annuo per i ruoli definiti a decorrere dall'1.8.2019;
- in misura pari allo 0,3% annuo calcolati a partire dall'1.8.2019, per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 che effettuano i versamenti entro il 7.12.2018 (requisito per accedere alla rottamazione e per dilazionare nuovamente il debito).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Le modalità di pagamento possibili:

- ✓ domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nella domanda di rottamazione;
- ✓ versamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione, con i bollettini precompilati ricevuti o, comunque, il versamento diretto (è esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97);
- ✓ l'utilizzo in compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 3 co. 21 del DL 119/2018, che richiama la disciplina dell'art. 12 co. 7-*bis* del DL 145/2013).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Decadenza dalla rottamazione

- ✓ Qualora il debitore non paghi o paghi tardivamente oppure in maniera insufficiente la prima rata, una delle rate successive o la totalità delle somme, **decade dalla definizione** (riemerge quindi il debito anche a titolo di sanzioni e interessi).

In tale caso:

- ✓ i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
- ✓ il pagamento non potrà essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73
- ✓ il pagamento entro i cinque giorni successivi alla scadenza non inficia la definizione dei carichi e dunque non si verifica la decadenza